

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Questa possibilità di utilizzo può essere:

- **a revoca**: quando viene concessa per un tempo indeterminato; in questo caso il rientro dell'esposizione potrà avvenire o per volontà del cliente o per richiesta della banca nel caso ne ravvisi la necessità, come a seguito di utilizzi anomali o scorretti;
- **con durata predeterminata** stabilita nel momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità del credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento).

Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Si informa la clientela che la Banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI.

L'impresa richiedente il finanziamento ha la possibilità di accedere all'intervento del Fondo di Garanzia istituito dalla legge n.662 del 23.12.1996 c/o MedioCredito Centrale previa valutazione di ammissibilità all'intervento di garanzia.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca www.bccflumeri.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO****Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.500,00	T.A.E.G: 10,92%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva
--	-----------------	---

Durata del finanziamento (mesi): 3

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccflumeri.it).

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Le condizioni, in fase contrattuale, potranno subire delle notevoli riduzioni al fine di non comportare in nessun modo la formazione di un TAEG superiore ai tassi soglia stabiliti per decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro ed esposti nei locali aperti al pubblico (Legge 7/3/96 n. 108).

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

TASSI

Tasso debitore annuo nominale	TASSO FISSO: Entro fido: 10% Oltre fido: 13% TASSO VARIABILE: Entro fido: TUR (attualmente pari a 0,00%) + 9,50 p.p. Valore effettivo attualmente pari al: 9,50% Oltre fido: TUR (attualmente pari a 0,00%) + 12,50 p.p. Valore effettivo attualmente pari al: 12,50% T.U.R.= Tasso Ufficiale di Riferimento con frequenza di rilevazione ogni primo giovedì del mese, amministrato dalla Banca Centrale Europea (B.C.E.)
-------------------------------	---

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra fido e/o scopertura
---------------	---

Finanziamento a tasso variabile

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria).

Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO E MODALITA' DI RILEVAZIONE

Data	Descrizione parametro	Valore
18/09/2019	Tasso Ufficiale di Riferimento	0,00%

Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) B.C.E.

Tasso Ufficiale di Riferimento stabilito con decisione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea.

SPESE

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	€ 0,00
INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA	€ 2,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.	
INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND.	€ 0,00
Invio comunicazioni periodiche	€ 1,03
Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle previste dall'art. 118 TUB)	€ 10,00 invio postale € 0,00 posta elettronica
Spese per fotocopie documenti archiviati presso archivi	Cartacea:

FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN C/C

BCC	primi 4 fogli euro 20,00 fogli successivi € 0,25
	Elettronica: € 5,00 a documento
Spese per fotocopie documenti archiviati presso altri corrispondenti bancari	Euro 10,00 cadauno
Spese per fotocopie documenti archiviati in procedure informatiche	Euro 3,00 a documento* (*= per gli estratti conto il costo è di € 3,00 a trimestre)
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi	2,00% annuo
Periodicità di addebito	Trimestrale
<p>La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</p> <p>Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi.</p> <p>In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.</p>	
Commissione di istruttoria veloce	€ 10,00 (per ulteriori informazioni consultare il documento "Procedure interne ai sensi del D.M.n.644/2012" esposto nei locali della Banca e sul sito internet www.bccflumeri.it)
Spesa per autorizzazioni sconfinamenti massime	€ 250,00
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Spese tenuta conto	Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto.
ESTINZIONE	€ 0,00
E/C - PRODUZIONE / GENERICHE	€ 0,00

VALUTE

EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	In giornata
PRELEVAMENTO CONTANTI	In giornata
VERSAMENTO CONTANTI	In giornata
VERS. ASSEGNI BANCARI F/P	3 giorni lavorativi
VERS. ASSEGNI NOSTRO ISTITUTO	In giornata
VERS. ASS. CIRCOLARI	1 giorno lavorativo
VERS. ASSEGNI BANCARI S/P	1 giorno calendario
VERS.VAGLIA POSTALI	1 giorno lavorativo

DISPONIBILITÀ

EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	In giornata
PRELEVAMENTO CONTANTI	In giornata
VERSAMENTO CONTANTI	In giornata
VERS. ASSEGNI BANCARI F/P	4 giorni calendario
VERS. ASSEGNI NOSTRO ISTITUTO	In giornata
VERS. ASS. CIRCOLARI	In giornata

VERS. ASSEgni BANCARI S/P	1 giorno calendario
VERS.VAGLIA POSTALI	In giornata

ALTRo	
PERIODO APPL. SPESE LIQUIDAZ.	Annuale
ADDEBITO ASSEgni	DATA EMISSIONE
RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI	ANNO CIVILE
Conteggio interessi dare	ANNUALE
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	TRIMESTRALE
Conteggio e accredito interessi avere	ANNUALE

Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati

La banca può modificare le condizioni di contratto con le modalità di cui all'art. 118 D. Lgs. 385/93 (T.U.B.) in presenza di giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economiche finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione).

ONERI SOSTENUTI DAL CLIENTE

Spese assicurative	€	0,00
Spese perizie	€	0,00
Spese garanzia Confidi	€	0,00
Spese postali	€	0,00
Spese cust.pegno	€	0,00
Spese intervento funzionario	€	0,00
Spese altre	€	0,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n°5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente (qualora non presente il fido).

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri snc – 83040 – Flumeri) oppure all'indirizzo di posta elettronica: bcc@bccflumeri.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- b) Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- c) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	Organismo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle controversie insorte con la banca.
Commissione per messa a disposizione fondi	La spesa ha durata pari a quella dell'affidamento ed è calcolata in percentuale rispetto alla somma messa a disposizione, alla durata dell'affidamento stesso. Il valore della percentuale applicata è espresso su base annua.
Commissione di istruttoria veloce	La spesa è determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, essa trova applicazione in caso di autorizzazione allo sconfinamento concesse in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. Laddove il cliente sia un consumatore, la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: <ol style="list-style-type: none"> a) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascun dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Numeri dare	Prodotto dalla formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.
Tasso interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi

	finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.
Tasso di interesse effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità, se inferiore all'anno, di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo complessivo del credito, espresso in percentuale annua, sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto più quattro punti percentuali e verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.